

Deliberazione 2 novembre 2009 – VIS 105/09

Adozione di un provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei confronti della società Uni.Co.Ge. S.r.l.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 2 novembre 2009

Visti:

- l'art. 2, comma 20, lettere c) della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 14 aprile 1999, n. 42/99;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 1 giugno 2007, n. 124/07;
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2007, n. 204/07;
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2007, n. 227/07;
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2007, n. 301/07;
- la deliberazione dell'Autorità 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08.

Fatto

1. L'esame degli elementi acquisiti nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva conclusa con deliberazione n. 227/07 ha evidenziato che Uni.Co.Ge. S.r.l. (di seguito: Unicoge) ha dichiarato, sotto la propria responsabilità, di non aver esposto il c.d. coefficiente M nelle bollette, destinate ai propri clienti finali, emesse nell'anno 2006, per 8 (otto) località servite (Sarego – ID 0241; S. Bonifacio – ID 2735; Arzignano – ID 2738; Zimella – ID 4707; Lonigo – ID 4765; Colognola ai Colli – ID 4796; Cologna Veneta – ID 4798; Soave – ID 5075).

2. Inoltre, dagli elementi in tal modo acquisiti non risultava che la predetta condotta fosse cessata, con la conseguente perdurante lesione del diritto dei clienti finali alla trasparenza dei propri documenti di fatturazione.
3. Pertanto, con deliberazione n. 301/07, l'Autorità ha avviato, nei confronti di Unicoge, un'istruttoria formale per:
 - (a) l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'obbligo di esporre in bolletta il valore del coefficiente M applicato, ai sensi dell'art.17, comma 3, della deliberazione n. 237/00, successivamente recepito dalle deliberazioni n. 207/02 e n. 138/03 (punto 1, lettera a);
 - (b) l'adozione di un provvedimento volto ad ordinare alla medesima società di indicare nelle bollette destinate ai propri clienti finali, cui deve applicarsi il predetto coefficiente, il valore del predetto coefficiente effettivamente praticato (punto 1, lettera b).
4. Con la medesima deliberazione n. 301/07 (punto 2), l'Autorità ha, inoltre, intimato alla società di indicare, nelle more del procedimento, sin dalla prima fattura utile e per tutte le località, il valore del coefficiente M applicato, dandone immediata comunicazione al responsabile del procedimento.
5. Nell'ambito del procedimento, oltre agli elementi conoscitivi richiamati nella deliberazione di avvio, è stata acquisita la nota di Unicoge in data 23 gennaio 2008 (prot. Autorità n. 1858).
6. Con nota in data 2 dicembre 2008 (prot. Autorità n. 37742) il responsabile del procedimento ha comunicato a Unicoge le risultanze istruttorie ai sensi dell'art.16, comma 1, del DPR n. 244/01.
7. Con nota in data 16 dicembre 2008 (prot. Autorità n. 40550) la società ha richiesto di essere sentita in audizione finale ai sensi degli artt.16, comma 3, e 10, comma 5, del DPR n. 244/01, producendo ulteriore documentazione. In seguito ad una richiesta della società in data 14 gennaio 2009 (prot. Autorità n. 1852), con cui rinunciava alla predetta audizione, è stato consentito a Unicoge di depositare una nuova memoria acquisita in data 5 febbraio 2009 (prot. Autorità n. 5716).

Valutazione giuridica

8. Nell'ambito della regolazione tariffaria del servizio di fornitura del gas naturale ai clienti del mercato vincolato, definita dall'Autorità con deliberazione n. 237/00, in particolare, per i clienti finali dotati di gruppi di misura volumetrici con misura del gas in bassa pressione, non provvisti di correttori ed appartenenti ad una classe inferiore alla classe G40, l'art.17, comma 1, della deliberazione n. 237/00 ha:
 - (a) istituito un coefficiente di adeguamento alla quota altimetrica e alla zona climatica (c.d. coefficiente M);
 - (b) imposto che tale coefficiente sia utilizzato dagli esercenti l'attività di vendita ai clienti del mercato vincolato, per convertire le relative quote tariffarie (originariamente rapportate all'energia) in quote tariffarie rapportate ai volumi.
9. Il coefficiente M è stato calcolato utilizzando una formula derivata dalla letteratura tecnica, ed è stato riportato in tabelle che ne forniscono, per ciascuna zona climatica, il valore in funzione della temperatura e dell'altitudine della località.
10. I valori di tale coefficiente sono stati fissati nell'Allegato 2 (richiamato dall'art.17, comma 1) alla deliberazione n. 237/00, in apposite tabelle che li individuano per ciascuna zona climatica in funzione della temperatura e dell'altitudine della località.

11. L'art.17, comma 3, della medesima deliberazione ha integrato la disciplina sulla trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di gas naturale, di cui alla deliberazione n. 42/99, prevedendo che il coefficiente M applicato sia riportato nella bolletta destinata ai clienti finali.
12. Con l'estensione della qualifica di cliente idoneo a tutti i clienti (prevista dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164) l'Autorità, con la deliberazione n. 207/02, ha mantenuto la disciplina sopra richiamata, ivi incluso l'obbligo di cui all'art.17, comma 3, della deliberazione n. 237/00, prevedendo, in particolare che:
 - ai clienti finali che alla data del 31 dicembre 2002 facevano parte del mercato vincolato, l'esercente l'attività di vendita continui ad applicare le condizioni economiche di fornitura definite sulla base della deliberazione n. 237/00, sino a quando i predetti clienti non esercitino il diritto di scegliere un nuovo fornitore (art.1, commi 1 e 2);
 - i medesimi esercenti offrano ai clienti finali con consumi sino a 200.000 Smc, unitamente alle condizioni di fornitura dai medesimi predisposte, anche le condizioni definite sulla base della medesima deliberazione n. 237/00 (art.1, comma 3).
13. Conseguentemente, a decorrere dall'1 gennaio 2003 l'esercente l'attività di vendita è tenuto ad applicare il coefficiente M e ad esporre il valore nelle relative bollette, ai propri clienti finali che hanno titolo all'applicazione delle condizioni economiche di fornitura definite sulla base dei criteri dell'Autorità (o in forza dell'obbligo posto dall'art.1, commi 1 e 2, della deliberazione n. 207/02, ovvero in quanto hanno accettato la relativa proposta formulata ai sensi del comma 3 del medesimo articolo).
14. Inoltre, con deliberazione n. 138/03, l'Autorità ha adottato nuovi criteri per la definizione delle condizioni economiche di fornitura, in sostituzione di quelli di cui alla deliberazione n. 237/00, confermando tuttavia la disciplina sul coefficiente M di cui all'art.17 della deliberazione n. 237/00.
15. Unicoge avrebbe pertanto dovuto esporre il valore del coefficiente M nelle bollette emesse nell'anno 2006, destinate ai propri clienti finali serviti nelle località sopra richiamate.
16. Invece, dalla documentazione acquisita nell'istruttoria conoscitiva, risulta che la società, per sua stessa ammissione, ha omesso di esporre nelle predette bollette il valore del coefficiente M.
17. La violazione contestata è stata nuovamente ammessa da Unicoge che, tuttavia, ha imputato l'omessa esposizione del coefficiente M ad un'erronea interpretazione "*del dettato normativo vigente in materia, oggetto nel tempo di un susseguirsi e stratificarsi di diversi provvedimenti regolamentari che, stante anche la scarsa puntualità sul punto specifico*" avrebbero indotto la società a ritenere che non fosse più sussistente l'obbligo di esporre in bolletta il coefficiente.
18. In particolare, a detta di Unicoge risulterebbe ambiguo l'art.3 della deliberazione n. 138/03 che, pur richiamando l'art.17 della deliberazione n. 237/00, limiterebbe il richiamo ai soli fini della conversione, in euro per metro cubo, dell'energia consumata, espressa in GJ, cui sono rapportate le variabili delle condizioni economiche di fornitura.
19. Tali difficoltà interpretative, a detta di Unicoge, sarebbero provate anche dall'elevato numero di imprese di vendita nei cui confronti l'Autorità, con la

- deliberazione n. 301/07, avrebbe avviato procedimenti sanzionatori per la stessa violazione.
20. In conseguenza di quanto sopra, la società afferma la propria incolpevolezza.
 21. Inoltre, la società precisa di aver applicato il coefficiente M per valori conformi a quelli fissati dall'Autorità, nonché di aver comunque pubblicato tali valori nel proprio sito internet accessibile a tutti i clienti.
 22. Gli argomenti di Unicoge non sono idonei ad escluderne la responsabilità.
 23. In primo luogo, per quanto riguarda il presunto errore interpretativo, occorre ricordare che tale causa di esclusione della responsabilità richiede per la sua operatività una inevitabilità dell'ignoranza del precetto violato, il cui apprezzamento va effettuato alla luce della conoscenza e dell'obbligo di conoscenza delle leggi che grava sull'agente, in relazione anche alla sua qualità professionale e al suo dovere di informazione sulle norme di settore e sulla loro interpretazione.
 24. Nel caso di specie, Unicoge, utilizzando la diligenza c.d. specifica (art.1176, comma 2, c.c.) richiesta a qualunque operatore che eroghi un servizio di pubblica utilità, quale la vendita del gas naturale, era in grado di cogliere il quadro normativo applicabile, chiaro ed univoco nel suo significato.
 25. In particolare, il richiamo all'art.17 della deliberazione n. 237/00, operato dalla deliberazione n. 138/03 pur nell'ambito di una norma (l'art.3) che regola i criteri di conversione delle unità di misura del gas ai fini della fatturazione dei consumi (da GJ a Smc), non può non comprendere anche l'obbligo – anch'esso strumentale ai fini della fatturazione – di esposizione in bolletta del criterio di conversione adottato.
 26. Inoltre, l'art.17, comma 3, della deliberazione n. 237/00, nella sua formulazione letterale, integra la disciplina in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione di cui alla deliberazione n. 42/99, sostituendone l'art.4, comma 2. Tale deliberazione non è mai stata abrogata, tanto che nel 2008 l'Autorità ha avviato un procedimento per la sua riforma (deliberazione 15 ottobre 2008, ARG/com 148/08).
 27. In tale contesto, per niente oscuro, la società non poteva senza colpa ritenere lecita la propria condotta omissiva.
 28. Inoltre, costituisce una petizione di principio la tesi di Unicoge che l'incertezza del quadro normativo sarebbe dimostrata dall'elevato numero di imprese destinatarie della deliberazione n. 301/07. Tale tesi, infatti, presuppone che tutte le imprese siano incorse nella stessa violazione anch'esse per analogo errore interpretativo, cosa che non corrisponde al vero.
 29. In secondo luogo, per quanto riguarda la pubblicazione del coefficiente M nel sito internet della società, essa non costituisce corretto adempimento dell'obbligo di esporre il coefficiente in bolletta.
 30. Infatti, la mera pubblicazione sul sito internet pone comunque in capo al cliente finale l'onere di attivarsi per reperire l'informazione, e non assicura pertanto il medesimo grado di certezza dell'informazione che invece richiede la norma dell'Autorità.
 31. In terzo luogo, con riferimento al fatto che Unicoge abbia sempre applicato il coefficiente M nei valori previsti dall'Autorità, si tratta di un elemento irrilevante ai fini del presente procedimento il quale non riguarda la corretta applicazione del coefficiente M bensì la sua mancata esposizione in bolletta.
 32. La società, con la nota del 16 dicembre 2008, ha fornito la prova di aver iniziato ad esporre il coefficiente M in bolletta nel mese di novembre 2007.

33. Viene pertanto meno il presupposto per l'adozione del provvedimento prescrittivo di cui al punto 1, lett.b), della deliberazione n. 301/07.

Quantificazione della sanzione

34. L'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:

- gravità della violazione;
- opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
- personalità dell'agente;
- condizioni economiche dell'agente.

35. A tal fine, l'Autorità con deliberazione ARG/com 144/08, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 246, in data 20 ottobre 2008 (Supplemento Ordinario n. 234), ha adottato un documento recante "*Linee guida sull'applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità ai sensi dell'art.2, comma 20, lett. c), della legge n. 481/95*".

36. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, Unicoge non indicando il coefficiente M nelle bollette destinate ai propri clienti finali, ha disatteso norme poste dall'Autorità a tutela dei clienti finali contrattualmente più deboli ispirate alla trasparenza dei documenti di fatturazione.

37. Sotto tale aspetto, se è vero, come sostiene Unicoge, che l'obbligo di esposizione in bolletta del coefficiente M "*non risulta funzionale alla possibilità, per i clienti finali, di operare scelte migliori in termini di convenienza*", è altrettanto vero che la trasparenza che l'obbligo persegue è funzionale alla possibilità, per i medesimi clienti, di verificare la corretta applicazione da parte del proprio fornitore delle condizioni economiche dell'Autorità.

38. La violazione, protrattasi per meno di due anni, risulta circoscritta ad un numero di 8 (otto) località.

39. Inoltre, la condotta illecita non è idonea a determinare indebiti vantaggi per la società, né sono state accertate conseguenze pregiudizievoli per il mercato della vendita al dettaglio e per i clienti finali serviti.

40. Infine, sotto il profilo del grado di colpevolezza dell'agente, di cui all'art.2, comma 1, lett.e), della deliberazione ARG/com 144/08, Unicoge ritiene invoca le difficoltà "*di muoversi in un contesto normativo, comunque, non chiaro con riferimento alla vigenza della normativa che si assume violata*".

41. Tale osservazione non è condivisibile atteso che, come dimostrato nei precedenti paragrafi 23-28, il quadro normativo di riferimento è chiaro e completo, né può ritenersi caratterizzato da una complessità maggiore rispetto a quella degli altri provvedimenti di regolazione adottati dall'Autorità.

42. Per quanto riguarda l'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, Unicoge non ha fornito alcun elemento in tal senso.

43. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, Unicoge non si è resa responsabile di analoghe violazioni di provvedimenti dell'Autorità.

44. Inoltre, la società evidenzia la propria collaborazione prestata sia nell'ambito del procedimento – mediante la messa a disposizione della documentazione utile e delle

- informazioni richieste – sia prima dello stesso avendo la società “*proceduto spontaneamente .. a formalizzare una sorta di autodenuncia*”.
45. Pure apprezzandosi l’atteggiamento di collaborazione prestato dalla società nell’ambito del procedimento, occorre comunque precisare che le informazioni rese da Unicoge sono per essa stessa necessarie a dimostrare l’insussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento prescrittivo di cui al punto 1, lett.b), della deliberazione n. 301/07.
 46. Inoltre, la presunta “autodenuncia” della società non può rilevare ai sensi dell’art.5, comma 2, lettera a, della deliberazione ARG/com 144/08, in quanto, si tratta di una informazione non resa spontaneamente, ma su richiesta dell’Autorità, nell’ambito dell’istruttoria conoscitiva conclusa con la deliberazione n. 227/07.
 47. In merito al criterio delle *condizioni economiche dell’agente*, si rileva che Unicoge ha un fatturato rilevante di circa 21,8 milioni di euro.
 48. Nonostante le considerazioni svolte ai paragrafi 41, 45 e 46, i restanti elementi considerati (paragrafi 36, 38, 39 e 47) sono sufficienti a quantificare la sanzione nella misura minima prevista dalla legge applicabile alla violazione accertata.
 49. Per le suddette ragioni si ritiene di fissare l’ammontare della sanzione in euro 25.822,84

DELIBERA

1. si accerta la violazione, da parte della società Uni.Co.Ge. S.r.l., dell’obbligo di esporre il coefficiente M in bolletta di cui alla deliberazione n. 237/00 (art.17, comma 3), come recepito dalla deliberazione n. 207/02 e confermato dagli artt. 3 e 4 della deliberazione n. 138/03;
2. è irrogata alla società Uni.Co.Ge. S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nella misura pari ad euro 25.822,84 (venticinquemilaottocentoventidue/84);
3. non si ravvisano i presupposti per adottare il provvedimento di natura prescrittiva di cui all’art.2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95, nei termini prospettati al paragrafo 3, lettera (b), delle motivazioni;
4. si ordina alla società Uni.Co.Ge. S.r.l. il pagamento della sanzione di cui al precedente punto 2, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello allegato (recante codice ente “QAE” e codice tributo “787T”), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (*Allegato A*), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
5. decorso il termine di cui al punto precedente, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, saranno dovuti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo “788T”); in caso di ulteriore ritardo, si applicheranno le maggiorazioni di cui all’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81 (codice tributo “789T”);

6. si ordina alla società Uni.Co.Ge. S.r.l. di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
7. il presente provvedimento sarà notificato mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento alla società Uni.Co.Ge. S.r.l., Piazza Costituzione 4, 37047 San Bonifacio (VR), e pubblicato sul sito *internet* dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

2 novembre 2009

Il Presidente: Alessandro Ortis